

OASIS

I FRATELLI MUSULMANI E AL-AZHAR: UN CONFRONTO APERTO

DI DOMINIQUE AVON



WWW.OASISCENTER.EU

Oggi **al-Azhar** opera al fianco del governo egiziano per contrastare, sul piano ideologico e religioso, i **Fratelli musulmani**. Questo **dossier speciale**, composto da un'introduzione e da tre documenti tradotti dall'arabo, mostra che il rapporto tra la grande moschea-università e il movimento fondato da Hasan al-Bannā non è sempre stato conflittuale. Ma evidenzia anche quanto è cambiato l'orientamento religioso dell'organizzazione oggi guidata da Ahmad al-Tayyib.

Il 23 febbraio 2019, l'ufficio centrale dei **Fratelli musulmani** ha pubblicato su [ikhwanonline](#), il sito ufficiale del movimento, una lettera, datata al giorno precedente, dal nome "[Consolazione differita e ricompensa meritata](#)". L'obiettivo di tale missiva era **promuovere, in nome dell'Islam, il sacrificio dei "martiri" e il sollevamento rivoluzionario**, al fine di eliminare i criminali dei «servizi dello Stato terrorista» egiziano. L'appello alla lotta armata è stato posto sotto il segno del «martire e guida **Sayyid Qutb**», impiccato dopo dieci anni di prigionia sotto il regime di **Gamal Abdel Nasser** (1918-1970) e ideatore delle «Pietre miliari» per una «avanguardia» musulmana, incaricata di mettersi in azione «per sradicare la *jāhiliyya* [lo stato di ignoranza] che regna sulla Terra»¹. Tre giorni dopo, sul sito ufficiale di **al-Azhar** è stata pubblicata la "[Risposta dell'Osservatorio di al-Azhar per la lotta contro l'estremismo alla dichiarazione del gruppo terroristico dei Fratelli](#)". Gli autori di questo secondo documento accusano direttamente i Fratelli Musulmani di **utilizzare a sproposito un versetto coranico**, distorcendone l'interpretazione. Nello specifico, gli esponenti di al-Azhar contestano l'uso del concetto di "martiri", affermano il principio per cui «l'amore per la patria è par-

te integrante della fede», difendono lo Stato come quadro dell'ordine istituzionale stabilito e accusano «il gruppo terroristico dei Fratelli [di seguire] le orme di Isis» come anche di quei «gruppi estremisti che diffondono il caos».

Quarant'anni prima, tuttavia, studiosi di al-Azhar e Fratelli Musulmani manifestavano un **consenso di fondo su ciò in cui doveva consistere uno Stato islamico ideale**. Esempio di questa convergenza fu la pubblicazione, in una nuova collana della rivista *al-Da'wa*, di un **progetto di Costituzione islamica** preparato dagli studiosi dell'Accademia delle Ricerche Islamiche, che sarebbe dovuto servire da modello per tutti gli Stati a riferimento islamico. Ideatore del progetto fu il **Grande Imam della moschea 'Abd al-Halīm Mahmūd** (1910-1978). Laureato alla Sorbona², sufi, fondatore di un'associazione per la pubblicazione di testi mistici e professore di teologia, 'Abd al-Halīm Mahmūd aveva frequentato l'Associazione degli Amici di René Guénon, fondata nel 1953, e aveva pubblicato in arabo *Il filosofo musulmano: René Guénon o Shaykh 'Abd al-Wāhid Yahyā*³. Fu in questo momento che decise di riconsiderare e combattere le scienze umane e sociali che lui stesso aveva prece-

dentemente insegnato. Dopo esser diventato preside della Facoltà di scienze religiose nel 1964, accedé al posto di segretario generale dell'Accademia delle Ricerche Islamiche nel marzo 1969. Incoraggiò fortemente la creazione della Kuliyat al-Da'wa (Facoltà di missione musulmana) e diede avvio all'elaborazione di una **codificazione islamica in grado di eliminare tutti gli elementi del diritto europeo** introdotti a partire dal XIX secolo. In occasione di un congresso internazionale organizzato da al-Azhar nel 1977⁴, al quale fu invitato il pensatore pakistano **Abū al-A'lā al-Mawdūdī** (1903-1979), a sua volta impegnato in un processo di epurazione di qualsiasi elemento culturale, giuridico e politico esterno, **'Abd al-Halīm Mahmūd lanciò il progetto della Costituzione islamica**, approvandolo poco prima di morire⁵.

Il **contesto generale dell'epoca era favorevole** all'elaborazione di un documento di questo tipo. L'intelligenza liberale musulmana, attiva tra gli anni '70 dell'Ottocento e gli anni '50 del Novecento, aveva perso credibilità per diversi motivi: l'accusa di connivenza con gli ex-colonizzatori inglesi e francesi⁶; la sua tendenza contestatrice nei confronti dei regimi autoritari; la sua relativa indifferenza per le lotte sociali; e, infine, il sospetto di alcuni ambienti religiosi a causa del fatto che i suoi lavori mettevano in dubbio alcuni elementi della tradizione islamica. I nasseriani ed i baathisti, da parte loro, facevano i conti con

un **bilancio economico che non aveva risposto alle attese** e con i **fallimenti in politica estera**, orientata essenzialmente alla lotta contro Israele. Le forze della sinistra⁷, talvolta collaboravano con i governi in carica, talvolta ne subivano la repressione o erano fortemente contestate dai rappresentanti religiosi. Dopo una fase di persecuzione che ne aveva decimato i ranghi, **i Fratelli musulmani beneficiarono delle nuove misure di liberalizzazione e di appoggi esterni**⁸, e diedero a questo momento il nome di *Sahwa* ("Risveglio"). Al seguito dell'Arabia Saudita, le monarchie del Golfo attraversavano in quel periodo una fase di profonda espansione, stimolata dall'aumento dei prezzi del petrolio e del gas. Grazie a questi proventi, re Faysal (1906-1975) aveva fondato delle università⁹ e sviluppato una dinamica unitaria in nome dell'idea di un **regime islamico integrale**, smarcandosi contemporaneamente sia dal modello liberale del blocco occidentale che da quello comunista¹⁰, con il benessere del partner statunitense¹¹. Gli interessi economici, politici, geopolitici e religiosi erano strettamente correlati tra loro, e, che fossero monarchici o repubblicani, i regimi della regione presentavano tutti un carattere autoritario più o meno violento. Persino per quelli che avevano ratificato il *Patto internazionale sui diritti civili e politici* (1966) l'esercizio delle libertà individuali e l'uguaglianza delle persone restavano subordinati ai loro interessi e alla loro interpretazione del corpus giuridico religioso.

Il progetto di Costituzione-modello ottenne un **consenso trasversale** ai diversi rami dell'Islam integrale, **dagli azhariti conservatori ai wahhabiti, passando per i bannaiti** [i seguaci di Hasan al-Bannā, NdR], **i salafiti di vario orientamento e una parte degli sciiti**. Tale modello si basava sullo schema seguente:

1. Ogni Stato islamico deve avere come riferimento supremo la *sharī'a*, concepita dal Grande Imam come «tutto ciò che si trova nei manuali di *fiqh*», a partire dagli *al-ahkām al-islāmiyya* (“le norme islamiche”), cioè gli *hudūd* (“limiti”, espressione che indica le “pene religiose inviolabili”) relativi al furto (amputazione della mano), all'accusa calunniosa di fornicazione (frustate), all'adulterio (frustate), alla rapina e al brigantaggio (condanna a morte, crocifissione, esilio o detenzione). Anche le pene legate all'apostasia (morte) e al consumo d'alcool figurano in questo modello, benché non siano considerate coraniche dal momento che la prima trova fondamento negli *hadīth* del Profeta e la seconda è stata stabilita per analogia con la pena per l'accusa calunniosa di fornicazione.

2. La magistratura (“*Al-qadā'*”) **deve essere composta dagli 'ulamā'** (“studiosi” esperti nelle scienze islamiche), **dai fuqahā'** (“giuristi”) **e dai qudā'** (“giudici”). Essi rappresentano l'autorità decisiva, avendo il compito di trasmettere e interpretare le norme e le regole che essi stessi hanno definito, vigilando sulla loro ef-

fettiva applicazione.

3. L'Imam (“Guida”) è colui che dirige, con le funzioni di un califfo o di un governatore. Comanda le forze dell'ordine e l'esercito e ha l'incarico di applicare le prescrizioni islamiche, imporre le pene previste e, più in generale, di promuovere il bene e perseguire il male secondo la concezione che ne hanno sviluppato gli uomini di religione. In nessun caso l'Imam può contravvenire alla *sharī'a*, attribuita a Dio e tutelata dalla magistratura.

4. Il popolo (*sha'b*), o la massa (*'amma*), ha la vocazione e il **dovere di applicare, rispettare e obbedire**. A tale condizione, ai cittadini sono garantiti una serie di diritti, tra cui il diritto di essere proprietario e di trasmettere i propri beni e quello d'istruirsi secondo la concezione del sapere definita dagli *'ulamā'*.

Nei mesi che seguirono la redazione di tale documento, **la logica degli Stazionamento**, alimentata dalle divisioni intra-confessionali, **tornò ad avere la meglio sulla logica della umma islamica**. All'inizio del 1979, la rivoluzione iraniana mise fortemente in crisi il sistema di consultazione tra gli studiosi musulmani. L'adozione tramite referendum di una Costituzione islamica iraniana¹², fondata sul principio della *wilāyat al-faqīh*¹³ (“potere assoluto del giurista”, cioè l'autorità del giurista-teologo sciita dotato delle stesse prerogative dei santi legislatori, il Profeta

e l'Imam¹⁴) teorizzata dall'ayatollah Ruhollah Khomeini (1902-1989), apparve inaccettabile agli studiosi e ai giuristi sunniti¹⁵ e venne contestata persino all'interno del clero sciita. L'accordo di pace tra l'Egitto e Israele, giustificato pubblicamente dalle più alte autorità religiose egiziane con grande disappunto di quelle degli altri Paesi, determinò l'esclusione del Cairo dalla Lega araba. Il tentativo infine di rovesciamento dei Sa'ūd dopo la presa temporanea della grande moschea della Mecca minò ulteriormente la leadership saudita¹⁶. Ciononostante, **grazie ai contributi finanziari dei petrodollari e al ruolo crescente dell'OCI** (Organizzazione della Conferenza Islamica, divenuta successivamente della Cooperazione Islamica¹⁷) **patrocinata da Riyad, la corrente integrale continuò a prosperare**. Un chiaro esempio sono le **tre dichiarazioni islamiche dei diritti dell'uomo** (pubblicate rispettivamente nel 1981, 1983 e 1990¹⁸), le quali **ripresero diversi elementi contenuti nel progetto** della Costituzione islamica. Olivier Carré ha sintetizzato tale armonia dottrinale in una formula:

Il Cairo, con il suo islam ufficiale (quello di al-Azhar) come con quello parallelo (quello che al-Azhar ha rifiutato... prima di recuperarlo), rappresenta un centro importante dell'islam contemporaneo. Nella sua versione ufficiale, ortodossa, regolatrice, l'islam del Cairo conforta quello di Riyad e delle città sante. Nella sua forma

“parallela”, estremista, allo stesso tempo perseguitata o corteggiata, l'islam del Cairo è in simbiosi con quello di Teheran o di Qom, benché sciita, come anche con quello sunnita dell'Afghanistan, della Siria, della Tunisia, del Marocco ecc¹⁹.

Rachid Ghannouchi (n. 1941), leader del movimento al-Nahda, a sua volta parte della galassia bannaita, e autore del saggio *Le libertà pubbliche nello Stato islamico* (1993), **colloca il proprio sforzo intellettuale e organizzativo in questa prospettiva**: «Nel “governo islamico” adottato come “sistema statale”, la **sovranità e legittimità ultima appartiene alla *sharī'a* e alla Rivelazione**, considerate autorità superiori a qualsiasi altra. È alla luce di queste disposizioni che i giuristi, nella loro giurisprudenza, agiscono secondo un processo di deduzione, così come fanno i magistrati nel momento in cui emettono un giudizio. Anzi, sono tutti gli organi dello Stato a ricavare il proprio dinamismo dal quadro della *sharī'a*, dei suoi orientamenti e dei suoi obiettivi superiori (“*maqāsid*”)»²⁰. L'invocazione frequente dei *thawābit* (“principi immutabili”), che presuppongono il riferimento alla *sharī'a*; il richiamo alle distinzioni giuridiche classiche, che riconoscono da una parte la categoria degli *huqūq Allah* (“diritti di Dio”), inclusa la devozione (“*al-ībāda*”), come doveri rituali dei musulmani svincolati da ogni considerazione di tempo, spazio e persone, e dall'altra gli obblighi sociali (“*al-mu'āmalāt*”) sog-

getti a interpretazioni più circostanziate²¹; tutto ciò servì a **mantenere una coesione, in una rivendicazione di ortodossia dotata di un forte potere attrattivo.**

C'erano tuttavia delle crepe. In Egitto, la **corrente integrale si divise** riguardo a due questioni fondamentali: l'appoggio o meno **all'accordo di pace israelo-palestinese** e la **giustificazione** o meno dell'**assassinio del presidente Anwar Sadat** (1918-1981). La matrice stessa dei Fratelli musulmani si era scissa con la costituzione del gruppo Al-Takfir wa-l-Hijra ("Scomunica ed esilio"), responsabile dell'omicidio del presidente della Repubblica, e del movimento Al-Jamā'a al-Islāmiyya ("Il gruppo Islamico") i cui membri pianificarono diversi attentati fino al 1997. Il regime di **Hosni Mubarak** (1928-2020) adottò una **duplice strategia**: da una parte, una repressione violenta contro qualsiasi persona o organizzazione suscettibile di minacciare il potere, le forze di sicurezza interne, le forze armate o i loro interessi economici; dall'altra, una tolleranza a geometria variabile verso quanti si limitavano a operare nell'ambito educativo, culturale o a livello di società civile. La dirigenza dei Fratelli Musulmani decise di giocare la seconda carta: i militanti e simpatizzanti della Fratellanza s'impegnarono nei sindacati, nelle corporazioni, nell'istruzione pubblica e nelle istituzioni di al-Azhar fintantoché il potere li lasciava agire in questo senso. La Fratellanza riuscì persino a presentare dei candidati

"indipendenti" alle elezioni legislative, come nel 2005, quando il fenomeno fu importante, benché il sistema elettorale non permettesse realmente un cambiamento democratico.

Come nella maggior parte nei Paesi a maggioranza musulmana, sotto la spinta della corrente integrale, la **tendenza all'islamizzazione** del campo giuridico, culturale, educativo e delle pratiche collettive **si è rafforzata nel corso degli ultimi due decenni del secolo scorso.** L'alto magistrato Muhammad Sa'īd al-'Ashmāwī (1932-2013), difensore dello status quo – un diritto confessionale limitato a fianco di un diritto civile comune – vide nel progetto di codificazione islamica globale un pericolo, rappresentato «da una spaccatura nel sistema giuridico e giudiziario, e nella patria stessa, che annuncia la fine del diritto islamico egiziano contemporaneo, senza che la religione e la *sharī'a* invitino a farlo»²². Preoccupati dall'ascesa delle correnti bannaite nel Paese, coloro che detenevano il potere al Cairo sigillarono ulteriormente il sistema, dividendosi allo stesso tempo sulle soluzioni da adottare in merito alla successione del presidente della Repubblica²³. Essi **incoraggiarono inoltre un'altra declinazione dell'integralismo islamico, quella dei salafiti**, che si distinguevano dagli eredi di Hasan al-Bannā (1906-1949) per il fatto di non puntare in alcun modo a occupare posizioni di responsabilità all'interno dello Stato. In un memorandum del 30 novembre 2009, i respon-

sabili dei Fratelli sintetizzarono gli orientamenti assunti nel corso dei trent'anni precedenti in materia di obiettivi e di mezzi, cioè la predicazione, l'educazione e l'assistenza sociale, allo scopo di realizzare un più vasto progetto:

[...] liberare la patria musulmana – in tutte le sue parti – dai poteri non islamici e aiutare le minoranze musulmane ovunque esse siano, operare per l'avvicinamento tra i musulmani fino a farli diventare una umma unita; edificare uno Stato islamico che applichi efficacemente i precetti dell'Islam e i suoi insegnamenti, che li preservi sul piano interno e che si assuma la responsabilità di promuoverli e trasmetterli all'esterno [...]. La rinascita della Umma: la preparazione jihadista volta a costruire un fronte unico davanti agli invasori e ai dominatori che sono tra i nemici di Dio per preparare l'avvento dello Stato islamico ben guidato²⁴.

La mobilitazione di una parte della gioventù egiziana, il 25 gennaio del 2011, che si concluse con il **rovesciamento di Mubarak, sorprese gli attori islamisti** e rimescolò le carte. Unendosi, seppur in ritardo, alla contestazione popolare, **i Fratelli musulmani tornarono in partita**, potendo beneficiare della struttura più organizzata, più disciplinata e più capillare nelle diverse sfere della società. Essi **crearono un partito politico grazie al supporto del Qatar e della Turchia** e ottennero il benessere delle principali po-

tenze della comunità internazionale. Numerosi diplomatici ed esperti spiegarono che la partecipazione al processo elettorale era una prova della democratizzazione in corso. I Fratelli musulmani risultarono i vincitori delle elezioni legislative del 2011 e formarono una maggioranza parlamentare con i salafiti. Il loro candidato, **Mohammed Morsi** (1951-2019) vinse le elezioni presidenziali contro un candidato proveniente dai ranghi dell'esercito. Nel suo primo discorso, il vincitore invocò la liberazione dello *shaykh* 'Umar 'Abd al-Rahmān (1938-2017), mentore della *Jamā'a Islāmiyya* e condannato dagli Stati Uniti per il suo coinvolgimento nell'attentato al World Trade Center del 26 febbraio 1993. Questa richiesta mostrava la **porosità tra il discorso bannaita e le azioni violente commesse in nome dell'Islam**, benché queste talvolta fossero state condannate dalla direzione della Fratellanza. La nomina come governatore di Luxor di un membro della *Jamā'a* che aveva commesso una serie di attentati contro dei turisti stranieri quindici anni prima, fu un'ulteriore prova di questo fenomeno²⁵. La Costituzione redatta dalla maggioranza bannaita e salafita, adottata tramite referendum nel dicembre 2012, stabilì all'articolo 219 una norma che rafforzava il legame tra il futuro sistema legislativo e il corpus giuridico islamico: «I principi della *sharī'a* islamica includono i suoi indici generali, le sue norme metodologiche e giurisprudenziali, le fonti accettate dalle scuole giuridiche sunnite e dalla comuni-

tà musulmana (“*jamā‘a*”)²⁶. L’inserimento di questo articolo sollevò preoccupazioni sia all’interno che all’esterno della comunità musulmana, in particolar modo tra la **Chiesa copta**, che aveva ritirato i propri rappresentanti dal comitato di redazione.

Nel corso della breve esperienza democratica biennale, il **tentativo dei Fratelli musulmani di accaparrarsi le varie leve del potere venne fortemente contestato**, in particolar modo in seguito alla sospensione della Costituzione, alla realizzazione di un programma onnicomprensivo di islamizzazione²⁷, al consolidamento della censura e alla moltiplicazione dei processi per “insulto” all’Islam. Una parte della popolazione egiziana insorse nuovamente nel giugno 2013, manifestando in nome del **tamarrud** (“ribellione”) contro i Fratelli musulmani²⁸, sostenuta in questo dall’esercito, che depose il governo. Altri manifestanti cercarono allora di restaurare i membri del potere destituito: nel mese di agosto, ogni fazione cercò a colpi di video²⁹ di far ricadere sull’altra la responsabilità dell’iniziativa violenta. In nome della sicurezza del Paese, **i militari stabilirono un regime autoritario più intransigente del precedente** nella repressione di qualsiasi movimento di contestazione o dissidenza e allo stesso tempo aperto a un *tajdīd al-khitāb al-dīnī* (“rinnovamento del discorso religioso”). **I Fratelli musulmani si radicalizzarono seguendo** il loro nume tutelare, lo *shaykh* egiziano-qatariota **Yūsuf al-**

Qaradāwī³⁰ (n. 1926), il quale, facendo appello al *fard ‘ayn*³¹ (“dovere imperativo individuale”), invitò i fedeli alla lotta in nome dell’Islam contro gli autori del colpo di Stato e contro coloro che l’avevano avallato, tra cui il Grande Imam **Ahmad al-Tayyib** (n. 1946) e il patriarca copto **Tawadros II** (n. 1952). A pagare il prezzo di questa esplosione di violenza furono i Fratelli musulmani da una parte, e i cristiani e le forze armate dall’altra. In una dichiarazione, degli **esperti religiosi bannaiti giustificarono il dovere religioso di uccidere i responsabili** coinvolti nel colpo di stato:

I governatori, i giudici, gli ufficiali, i soldati, i mufti, i giornalisti, i politici e tutti quelli la cui partecipazione ha contribuito indiscutibilmente a mettere in atto tale violazione e versare il sangue di innocenti, anche solo per incitamento, sono considerati degli assassini. Pertanto le disposizioni legittime che l’Islam prevede per un assassino devono essere messe in atto. La presenza dello Shaykh al-Azhar [sulla] scena del colpo di Stato e il suo silenzio riguardo ai crimini lo delegittimano e lo rendono complice di questi criminali in tutto ciò che essi hanno fatto. Coloro che collaborano, sostengono o difendono i sionisti, coloro che sono ostili alla resistenza palestinese o che cospirano contro di essa, coloro che distruggono le case [nel] Sinai e trasferiscono in maniera coatta gli abitanti sono dei traditori della religione e della patria e

sono nemici di Dio, del suo messaggero e dei fedeli³².

Nel 2014 venne approvata tramite referendum una nuova Costituzione, dalla quale vennero esclusi gli articoli controversi presenti nella precedente legge fondamentale. Il generale **Abdel Fattah al-Sisi** (n. 1954), eletto presidente lo stesso anno, ottenne dopo qualche esitazione l'appoggio della comunità internazionale, nonostante le numerose **violazioni dei diritti dell'uomo** che colpirono gli oppositori del nuovo regime, in un contesto regionale caratterizzato dal collasso statale della vicina Libia e dell'espansione territoriale di Isis nei territori tra Siria ed Iraq. Obiettivo principale dell'azione repressiva dello Stato furono i **Fratelli musulmani**, i quali **risposero in due maniere differenti**, non senza divisioni al vertice del movimento³³: **sostegno agli attacchi violenti** e agli omicidi perpetuati in Egitto; **mobilizzazione dei media e delle risorse accademiche all'estero** per presentarsi come vittime di un potere non solamente oppressore ma anche "islamofobo"³⁴. Il **primo documento tradotto** è permeato di riferimenti religiosi ed è stato pubblicato immediatamente dopo l'esecuzione dei Fratelli musulmani condannati a morte per l'omicidio nel 2015 del procuratore generale Hichām Barakāt³⁵. Invece, tre mesi dopo la morte dell'ex presidente incarcerato Mohammed Morsi, lo stesso ufficio centrale dei Fratelli musulmani ha pubblicato un'altra dichiarazione volta a proporre un "fronte unito" di

tutti gli oppositori del regime egiziano, nella quale l'unico riferimento religioso è la frase *tayyār watanī 'ām dhū khalfiyya islāmiyya* ("corrente patriottica generale di ispirazione islamica")³⁶.

La conflittualità che ha caratterizzato la fine del decennio 2010 si inserisce in un **contesto di crisi profonda del pensiero sunnita**³⁷. La dimensione religiosa dei conflitti nel Vicino e Medio Oriente si intreccia ad altre lotte per le quali il tema del **jihad** è stato invocato frequentemente in maniera esplicita: quella contro la coalizione "giudeo-crociata"; quella contro i *rāfidiyyūn* ("coloro che rifiutano", ossia gli sciiti, visti come eretici) o, più specificatamente, contro i *nusayrī* ("alawiti"), verso i quali sono riemerse le antiche accuse di miscredenza. Lo sfondo di questi sviluppi è costituito dalle guerre civili e regionali in Libia, Siria, Iraq, Yemen, in Afghanistan ed in Sudan³⁸, dalla guerra fredda tra Arabia Saudita e Iran, dal rafforzamento del dominio israeliano sui territori della Cisgiordania occupata dal 1967, con il conseguente differimento del riconoscimento di uno Stato dei palestinesi, dalla **territorializzazione temporanea di Isis** e, infine, dalla sua trasformazione in una galassia transnazionale, sul modello di **al-Qaeda**, di cui è un'emanazione. Il divario nei redditi tra i Paesi, o persino all'interno di una stessa società è tra i più elevati a livello globale. I petrodollari alimentano il commercio d'armi, che va a vantaggio delle principali potenze

esportatrici, fattore che limita gli interventi diplomatici richiesti da parte di diverse ONG in nome del diritto internazionale. Allo stesso tempo, **le differenti risorse del *soft power* sono in gioco grazie a dei fondi consistenti**: moschee, associazioni, cattedre universitarie, programmi di studio, case editrici, gruppi di lavoro, canali satellitari, social media.

La traduzione dei tre documenti che presentiamo vuole permettere una **migliore comprensione delle sfide dottrinali del conflitto infra-sunnita contemporaneo** che abbiamo introdotto brevemente in questo testo. A quanto ci risulta, il progetto di Costituzione islamica ratificato nel 1978 non è più presente sul portale ufficiale di al-Azhar, né su quelli che ad esso sono associati. I responsabili della moschea non vi hanno fatto direttamente riferimento, né al momento della preparazione della Costituzione egiziana nel 2012, né al momento della preparazione di quella emanata nel 2014. Tuttavia, i Fratelli musulmani ne hanno pubblicato online una parte il 3 settembre 2011 su uno dei loro siti³⁹.

Note

¹Sayyid Qutb, *Pietre Miliari*, citato da Gilles Kepel, *Le Prophète et le Pharaon*, La Découverte, Parigi 1984, p. 46-47.

²Abd al-Halīm Mahmūd, *Al-Mohāsibī. Un mystique musulman religieux et moraliste*, in collaborazione con Louis Massignon, Geuthner, Paris 1940.

³Abd al-Halīm Mahmūd, *Le philosophe musulman: René Guénon ou Cheikh Abdel Wahed Yehia*, Éditions Lagnat al-Bayan al-ʿArabi, Le Caire 1954.

⁴Jacques Jomier, *Les congrès de l'Académie de recherche islamiques*, «MIDEO», n. 14 (1980), p. 95.

⁵Malika Zeghal *Gardiens de l'Islam. Les oulémas d'al-Azhar dans l'Égypte contemporaine*, Presses de SciencesPo, Paris 1996, p. 156-158.

⁶Dominique Avon, *L'université al-Azhar et les sciences venues d'Europe. Le retournement de la fin des années 1950*, «Vingtième siècle. Revue d'histoire», n. 130 (aprile-giugno 2016), p. 45-58.

⁷*Les gauches en Égypte XIX-XX siècle*, numero speciale dei «Cahiers d'histoire. Revue d'histoire critique», a cura di Didier Monciaurd, nn. 105-106 (luglio-dicembre 2006). In particolare, si veda Tewfik Aclimandos, *Les officiers et le communistes. Relations et tensions 1945-1954*.

⁸Anna Viden, *La fausse rupture de la politique américaine face aux Frères musulmans*, in Pierre Puchot (a cura di), *Les Frères musulmans et le pouvoir*, Galaade éditions, Paris 2015, pp. 308-309.

⁹Nabil Mouline, *Les Clercs de l'islam. Autorité religieuse et pouvoir politique en Arabie Saoudite, XVIII-XXI siècle*, PUF, Paris 2011, pp. 211-222.

¹⁰Hamadi Redissi, *Le Pacte de Nadjd. Ou comment l'islam sectaire est devenu l'islam*, Seuil, Paris 2007, pp. 238-239.

¹¹Bruce Riedel, *Kings and Presidents: Saudi Arabia and the United States since FDR*, Brookings Institutions Press, Washington DC 2019, pp. 27-84.

¹²Michel Potocki, *La Constitution de la République islamique d'Iran 1979-1989*, L'Harmattan, Paris 2004, p. 120.

¹³Pierre-Jean Luizard, *Histoire politique du clergé chiite XVIII-XXI siècle*, Fayard, Paris 2014, pp. 203-215.

¹⁴Mohammad Ali Amir-Moezzi e Christian Jambet, *Que'est-ce que c'est le chiisme?*, Fayard, Paris 2014, p. 219.

¹⁵Olivier Roy, *L'impact de la révolution iranienne au Moyen-Orient*, in Sabrina Mervin (a cura di), *Les mondes chiites et l'Iran*, Khartala/IFPO, Paris 2007, pp. 29-42.

¹⁶Gilles Kepel, *Jihad. Expansion et déclin de l'islamisme*, Gallimard, Paris 2000, p. 76. Stéphane Lacroix, *Les Islamistes saoudiens, une insurrection manquée*, PUF, Paris 2010, pp. 110-122.

¹⁷Blandine Chelini-Pont, *L'organisation pour la Coopération islamique. Voix mondiale des Musulmans?*, «Diplomatie, Grand dossier "Géopolitique des religions"», n. 16 (settembre 2016), pp. 67-71.

¹⁸Consiglio Islamico d'Europa, *Dichiarazione islamica universale dei diritti dell'uomo*, Parigi, 19 settembre 1981; Mohammad Amin al-Amidani, *Les droits de l'homme et l'islam. Textes des Organisations arabes et islamiques*, Publications de la Faculté de Théologie protestante, Università Marc Bloch, Strasbourg 2003, p. 67; Traduzione in inglese della dichiarazione islamica dei diritti dell'uomo del 1990 disponibile sul sito della Biblioteca dell'Università del Minnesota, <http://hrlibrary.umn.edu/instree/cairodeclaration.html>

- ¹⁹Olivier Carré, *L'utopie islamique dans l'Orient arabe*, Presse de la Fondation National des Sciences politiques, Paris 1991, pp. 81-82.
- ²⁰Rāshid al-Ghannūshī, *Al-hurriyyāt al-‘amma fī-l-dawla al-islāmiyya, Dār al-mujtahid li-l-nashr wa-l-tawzī‘, Tūnis 2011 (1° edizione 1993), p. 401.*
- ²¹Gudrun Krämer, *La politique morale ou bien gouverner à l'islamique*, «Vingtième siècle. Revue d'histoire», n. 82 (2004), pp. 131-143.
- ²²Muhammad Saïd al-Ashmawy, *L'islamisme contre l'islam*, La Découverte/Al-Fikr, Paris/Le Caire 1989, p. 106.
- ²³Tewfik Aclimandos, *Splendeurs et misères du clientélisme*, «Égypte-Monde arabe », n. 7 (2010), pp. 197-219.
- ²⁴Estratto del memorandum (in lingua araba) del 30 novembre 2009 che definisce il Codice generale dei Fratelli musulmani in riferimento anche ai documenti del 10 maggio 1978, del 29 luglio 1982 e del 28 marzo 1994.
- ²⁵*Égypte: le nouveau gouverneur de Louxor démissionne*, «Le Monde», 23 giugno 2013, https://www.lemonde.fr/afrique/article/2013/06/23/egypte-le-nouveau-gouverneur-controverse-de-louxor-demissionne_3435051_3212.html.
- ²⁶Amany Fouad Salib, *La violence "citoyenne". Aux fondements du discours politique des différents courants de l'islamisme contemporain. Approche comparative*, intervento al convegno internazionale "Islamismes et violence", curato da Patrice Brodeur, Wael Saleh, Amany Fouad Salib, Università di Montreal, 26 marzo 2019.
- ²⁷Amany Fouad Salib, *La conception de l'identité [al-hûwiyya] dans le fondamentalisme islamique sunnite contemporain: une composante dogmatique essentielle?*, «Théologiques », vol. 24, n. 2 (2016), pp. 41-74.
- ²⁸Tewkif Aclimandos, *Réflexions sur la révolution et la transition égyptiennes*, in Anna Bozzo e Pierre-Jean Luizard (a cura di), *Polarisation politiques et confessionnelles: la place de l'islam dans les "transitions" arabes*, RomaTre, Roma 2015, pp. 129-152.
- ²⁹Il nuovo regime, che ricorre all'uso della violenza, si giustifica affermando che la sua è stata la necessaria risposta a degli atti di violenza precedenti. A titolo d'esempio si veda: <https://www.youtu.be/OLynN27wHKE>. Al contrario, i Fratelli musulmani denunciarono ripetutamente la violenza iniziale delle forze dell'ordine: <https://www.youtube.com/watch?v=3J5VhWS8Z-A>.
- ³⁰Amin Élias, *Le sheikh Yousef al-Qaradāwī et l'islam du "juste milieu"; jalons critiques*, «Confluences Méditerranée», n. 103 (2017), pp. 133-155. Haoues Seniguer (intervista con Clément Pellegrin), *Youssef El Qaradawi, fer de lance de l'islamisme sunnite?*, «Les clés du Moyen Orient », 13 ottobre 2015, <https://bit.ly/2x8xvdE>.
- ³¹Yūsuf al-Qaradāwī, *Al-ittihād yu'akkid fatwā al-Qaradāwī, wa yuhadhdhir min sharr mustatīr bi-misr*, 10 luglio 2013, <https://www.al-qaradawi.net/node/921> e *Akkada anna al-tazāhur al-ān fard 'ayn... al-Qaradāwī yad'ū al-sha'b al-misrī wa-l-umma ilā jum'at ghadab*, 15 agosto 2013, <https://www.al-qaradawi.net/node/907>.
- ³²Wael Sahel, *La conception de l'État au prisme du lien entre le religieux et la politique dans la pensée égyptienne moderne et contemporaine (2011-2015): continuités, évolutions et ruptures*, Tesi di Dottorato sotto la supervisione di Patrice Bodeur, Università di Montreal (2016), pp. 456-462. L'estratto del testo presente è tradotto in francese a pp. 355-356.
- ³³Il 21 luglio 2019, Ashraf Abd al-Ghaffār, dirigente dei fratelli musulmani, ha lanciato un appello

per mettere fine alla divisione del gruppo. Si veda *Al-nidā' al-akhīr, qiyādī ikhwānī yutliq mubādara li inhā' inqisām al-jamā'a*, «AlJazeera», 21 luglio 2019, <https://bit.ly/2VLwPp3>.

³⁴Enes Bayrakli e Farid Hafez, *Islamophobia in Muslim majority Societies*, Routledge, Abingdon-on-Thames 2018, p. 218.

³⁵*Égypte: le procureur général tué dans un attentat*, «LeMonde», 29 giugno 2015, https://www.lemonde.fr/afrique/article/2015/06/29/le-procureur-general-d-egypte-victime-d-un-attentat_4663850_3212.html.

³⁶*Bayān min al-ikhwān al-muslimīn ilā-l-umma hawla al-wāqi' al-jadīd li-l-qadiyya al-misriyya*, «ikhwanonline» 29 giugno 2019, <https://bit.ly/2TqwtT3>.

³⁷Michele Brignone, *Alla ricerca di un riformatore per l'Islam*, «Oasis», n. 21 (giugno 2015), pp. 75-82. Wael Saleh, *La conception de l'État au prisme du lien entre le religieux et la politique dans la pensée égyptienne moderne et contemporaine (2011-2015): continuités, évolutions et ruptures*.

³⁸Iris Seri-Hersch, *From one Sudan to two Sudans: Dynamics of Partition and Unification in Historical perspective*, «Tel Aviv Notes» n. 7 (2013), pp. 1-8.

³⁹*Mashrūf al-dustūr al-islāmī alladhī wada'ahu al-Azhar 'ām 1977m*, <https://bit.ly/2IozXPB>.

Epistola dei Fratelli musulmani: consolazione differita e ricompensa meritata

Testo n. 1

Nel nome di Dio, Clemente, Misericordioso,

«E non dite di coloro che son stati uccisi sulla via di Dio: ‘Son morti’. No! Che anzi essi sono viventi, senza che voi li sentiate». [al-Baqara 2,154]¹

Oh, voi che vivete presso il vostro Signore, pace sia su di voi tra gli immortali.

A voi che avete fatto dono alla *Umma* della vostra giovinezza pagando il prezzo per liberarla dal giogo dei criminali. Valorosi, non vi tirate indietro e non manifestate paura. Supplicate Iddio, perché ciò che Dio possiede è migliore e duraturo.

Oh fratelli, questo è stato il vostro grido continuo: «La morte sul cammino di Dio è il nostro estremo desiderio». Queste sono le suppliche che formulate ogni sera: «Mia *Umma* sono pronto a sacrificare la mia anima per la Tua causa».

Ed ecco che le vostre grida sono messe alla prova. Testimoniano davanti a Dio che esse nascono da convinzione, eroismo, sacrificio.

Oh voi eroi, siamo in rottura con il regime, e ci troviamo in mezzo al guado. Sappiate che se vi ritirate, non sarete in grado di far rivivere ciò che è andato perduto, né di salvare ciò che rimane.

Unitevi e alleate le vostre forze in vista di una rivoluzione, per annientare tutti gli oppressori, vendicare i martiri che hanno intrapreso questa via, e infine, per salvare i vostri e la vostra patria.

Oh voi rivoluzionari pronti all'azione, sparsi sui territori della patria, e in tutti i luoghi dove vi trovate, è tempo di prepararsi al giorno della collera con la quale scuoterete l'abito dell'umiliazione che ricopre l'Egitto. Il momento è arrivato, imperativamente. Rimboccatevi le maniche e mostrate a Dio il bene che da voi emana.

L'Ufficio generale del gruppo dei Fratelli musulmani tende le mani, lascia le porte delle sue istitu-

OASIS

zioni spalancate per tutti coloro che sono desiderosi di adempiere questo compito, in vista di una preparazione che non è finita e che non lo sarà fino a che non si giungerà alla vittoria, garantita dalle anime dei martiri, e con la quale Dio purificherà l'ira dei cuori dei credenti.

I comandamenti dei martiri, i messaggi immutabili e la sfida degli uomini liberi dietro le sbarre di tutte le prigioni vi implorano di non deviare dal vostro compito, a qualunque costo. Che i vostri discorsi siano composti dalle parole del martire e guida Sayyid Qutb:

Fratello mio, oggi sono solido. Schiaccio le dure rocce delle montagne. Domani tirerò fuori l'ascia della liberazione per tagliare le teste dei serpenti.

Quanto ai criminali dei servizi dello Stato terrorista, diciamo [loro]: «Oggi vi inebriate del nostro sangue, ma domani grazie all'aiuto di Dio sarete sradicati per mezzo di una rivoluzione vittoriosa. Preparatevi, noi siamo in guardia».

«E scuoteran la testa e ti diranno: “E quando?” Rispondi: “Può darsi tra poco!”». [al-Isrā 17,51]

I Fratelli musulmani. Ufficio generale. Il Cairo, venerdì 17 Jumādā al-Ākhir 1440, ore 22, febbraio 2019.

¹ *Risālat al-ikhwān al-muslimīn: azāllun mu'ajjalun wa qisāsun mustahaqq*, traduzione dall'arabo al francese di D. Avon, in collaborazione con Abdellatif Idrissi, <https://bit.ly/3axBnmT>.

Traduzione in italiano a cura della redazione di Oasis

Risposta dell'Osservatorio di al-Azhar per la lotta contro l'estremismo alla dichiarazione del gruppo terroristico dei Fratelli musulmani

Publicata sabato 23 febbraio 2019¹

Testo n. 2

Il gruppo terrorista dei Fratelli ha pubblicato sul suo sito ufficiale una dichiarazione dal titolo "Epistola dei Fratelli musulmani: consolazione differita e ricompensa meritata". Si dà il caso che il gruppo abbia pubblicato la dichiarazione cominciando con una frase di Dio l'Altissimo: «E non dite di coloro che son stati uccisi sulla via di Dio: "Son morti". No! Che anzi essi sono viventi, senza che voi li sentiate» [al-Baqara 2,154]. Si tratta di una citazione fuori luogo, che estrapolata dal suo contesto risulta falsa. I veri martiri sono coloro che difendono la loro patria contro tutti gli aggressori. Donano la propria anima in sacrificio per proteggere la loro terra, i loro popoli e tutti quelli che vivono sul loro territorio. Non sono quelli che terrorizzano i loro compatrioti, che minacciano la loro sicurezza, e che cercano di diffondere il caos e la corruzione nel Paese.

La dichiarazione del gruppo terrorista ha chiaramente invitato gli egiziani a diffondere il caos nel loro Paese, dove essi beneficiano di sicurezza e protezione. In questo modo essi rivelano il loro volto orribile, che hanno cercato a lungo di nascondere per ingannare i giovani. Espongono alla luce del sole i loro veri obiettivi di lungo termine. Riconoscono, esprimendolo chiaramente, di costituire un gruppo che professa la violenza. È questo il loro modo d'agire. L'obiettivo miserabile e disperato che tentano di realizzare consiste nel minare le fondamenta dello Stato, provocare una *fitna* [discordia, NdR] tra i suoi cittadini, e buttarsi nella mischia del caos e dello smarrimento fraticida di cui hanno sofferto e soffrono ancora diversi Stati della regione.

Il titolo di questa dichiarazione attira l'attenzione usando l'espressione «consolazione differita». Evidentemente questo titolo ha un significato. È un chiaro invito da parte di ignoranti a vendicarsi e ad abbandonare le istituzioni statali e il regime nel suo complesso.

L'Osservatorio intende chiarire che questo desiderio delirante di vendetta e di rivincita del gruppo terroristico non ha nessun legame con gli insegnamenti della religione. Il gruppo cerca, senza successo, di impadronirsi di queste prescrizioni e di metterle in pratica per i propri scopi malevoli. Nella dichiarazione ciò è evidente soprattutto quando il gruppo riconosce di essere in una situazio-

OASIS

ne di rottura con il regime, di trovarsi in mezzo a un guado, di dover andare avanti, di rischiare di non poter recuperare ciò che hanno perduto e di non salvare ciò che è rimasto! Quanti leggono la produzione del gruppo dei Fratelli attraverso ciò che hanno scritto i suoi autori potrà percepire il livello del loro estremismo e della loro deviazione dalle prescrizioni della vera religione. Ciò che fanno non rispetta gli insegnamenti della religione per la quale Dio ha inviato il suo Profeta, che la Sua misericordia venga sul mondo. La loro percezione della società è sempre la stessa, non cambia. Nella loro visione, la società è una società dell'ignoranza [pre-islamica] governata da tiranni. Di conseguenza, l'idea della secessione e della rivolta contro questa società è fondamentale per loro. La prova di tutto ciò sta in quello che ha scritto Sayyid Qutb riguardo la *hākimiyya*, la *jāhiliyya*, il *takfir* [dichiarazione di miscredenza, NdR] dei governi e delle società musulmane con il pretesto che hanno abbandonato ciò che Dio ha fatto discendere [rivelato]! La loro dichiarazione si fonda su qualche verso poetico di questo estremista al fine di infiammare l'ardore dei giovani e di esortarli al combattimento, al terrorismo. È una realtà innegabile che suscitare l'ostilità verso uno Stato sulle cui terre viviamo, sotto il cui cielo ci proteggiamo, dei cui frutti ci nutriamo, è un'assurdità per ogni persona ragionevole.

Non bisogna nascondere il fatto che tra i doveri del musulmano c'è la fedeltà e l'attaccamento alla propria patria, alla sua protezione e difesa, con ogni parola e con azione. L'amore per la patria è una questione di fede. Questo è ciò che sostengono la dottrina islamica e la tradizione profetica, e, soprattutto, e ciò su cui concordano coloro che hanno una sana predisposizione naturale e una mente retta.

Vi invitiamo a valutare e riconoscere le contraddizioni contenute in questa dichiarazione: mentre il gruppo invita alla rivoluzione per salvare la patria, l'Ufficio generale dei Fratelli terroristi, con la sua dichiarazione, *tende le mani e lascia le porte delle sue istituzioni spalancate a tutti coloro che sono desiderosi di svolgere questo compito, in vista di una preparazione che non è finita e che non lo sarà fino a che non si giungerà alla vittoria, (a sua volta) garantita dalle anime dei martiri, e con la quale Dio purificherà l'ira dei cuori dei credenti*. Tali imprese distruggerebbero lo Stato, trascinerebbero i suoi giovani come i suoi uomini maturi in un circolo vizioso, porterebbero a spargimenti di sangue e allargherebbero il divario tra le componenti della società egiziana, il che sarebbe catastrofico per tutti, senza eccezioni. Se la nave della patria viene affondata – Dio non voglia – nessuno sarà risparmiato.

L'Osservatorio si interroga riguardo chi si trovi dietro a questo gruppo e chi li sostenga con finanziamenti e armi per ottenere questo scopo, in modo ingiusto e aggressivo, fino a versare il sangue

OASIS

degli innocenti, dei difensori della sicurezza della patria, di coloro che sono in prima linea: da dove viene la libertà di dichiarare le loro porte aperte a coloro che si farebbero avanti per combattere la propria patria? Non si tratta forse di una dichiarazione esplicita di tradimento del gruppo terroristico e del riconoscimento del loro collaborazionismo?

L'Osservatorio per la lotta contro l'estremismo è convinto che il gruppo terrorista dei Fratelli segua le tracce di Isis e dei gruppi terroristi che si impegnano a diffondere il caos, a mettere in pratica un'agenda nascosta, per tentare senza successo di minacciare la nostra sicurezza. È dovere di ogni individuo vivente sul suolo egiziano mantenere la coesione della patria, lavorare al suo sviluppo e agire per la sua prosperità. L'amore per la patria non si traduce in espressioni pompose, in parole scintillanti, in slogan carichi e contraffatti, o in appelli attraenti, al contrario, è strettamente legato alle azioni dell'individuo e ai suoi comportamenti. Ogni uomo nella società ha il dovere di manifestare il suo amore per la patria; è suo dovere rispettarne le leggi e le regole, preservare e vegliare sulla sicurezza dei suoi beni [dello Stato]. Questo lo conduce a compiere la sua missione e le sue funzioni con sincerità e amore, a prendersi cura del bene della patria, delle sue ricchezze, delle sue risorse, contro l'inefficienza dei falsificatori e degli ingannatori.

Che Dio protegga l'Egitto e il suo popolo da ogni abominio e male.

¹*Radd marsad al-Azhar li-mukāfahat al-tatarruf [alā bayān jamā'at al-ikhwān al-irhābiyya al-sādir fī sabāh yawm al-sabt al-muwāfiq 23/02/2019, traduzione di D. Avon, 23 febbraio 2019, <https://bit.ly/38vqjoS>*

Il progetto di Costituzione islamica del 1978

Testo n. 3

Nel nome di Dio, il Clemente, il Misericordioso

Progetto di Costituzione islamica¹

Presentata dalla Segreteria generale dell'Accademia delle Ricerche Islamiche

1. Prendendo atto delle decisioni e delle proposte dell'VIII Conferenza dell'Accademia delle Ricerche islamiche, riunitasi al Cairo nel mese di Dhū'l Qa'da nell'anno 1397 dell'egira, corrispondente all'ottobre 1977 dell'era cristiana, si propone che al-Azhar e soprattutto l'Accademia delle Ricerche islamiche siano incaricate di redigere una Costituzione islamica adottata su richiesta da qualsiasi Stato che voglia assumere la *sharī'a* islamica come metodo [*minhājan*] di vita. La Conferenza raccomanda, al momento della redazione di questa Costituzione, di fare riferimento nella misura del possibile ai principi su cui concordano tutte le scuole islamiche.
2. Dando applicazione a queste proposte, il Consiglio dell'Accademia delle Ricerche islamiche, riunitosi l'11 del mese di Muharram 1977, ha deciso di affidare la realizzazione di questo progetto al Comitato delle Ricerche costituzionali dell'Accademia, invitando a farne parte le personalità in grado di contribuire alla realizzazione del progetto.
3. Di conseguenza, Sua Eccellenza il Grande Imam, il Dottor 'Abd al Halīm Mahmūd, *Shaykh al-Azhar* e Presidente dell'Accademia delle Ricerche islamiche, ha nominato un Alto Comitato che affiancherà i membri del Comitato delle Ricerche Costituzionali, riunendo grandi personalità specializzate nella giurisprudenza islamica e nel diritto costituzionale, al fine di adempiere a questa missione.
4. Durante la riunione presieduta da Sua Eccellenza il Grande Imam, lo *Shaykh al-Azhar*, il sopracitato Alto Comitato ha deciso di istituire una sottocommissione incaricandola di realizzare gli studi e le ricerche necessarie a preparare la bozza della Costituzione e proporla all'Alto Comitato una volta completata.

OASIS

5. La sottocommissione ha continuato a riunirsi regolarmente, a cadenza settimanale, fino alla realizzazione della bozza e alla sua presentazione nella forma finale. L'ha quindi presentata all'Alto comitato.

Questa bozza comprende 9 capitoli e 93 articoli ripartiti nella seguente maniera:

Capitolo 1: la Umma islamica, 4 articoli

Capitolo 2: I fondamenti della società islamica, 13 articoli

Capitolo 3: L'economia islamica, 10 articoli

Capitolo 4: I diritti e le libertà individuali, 16 articoli

Capitolo 5: La Guida, 17 articoli

Capitolo 6: La Magistratura, 23 articoli

Capitolo 7: La consultazione, la censura e la redazione delle leggi, 2 articoli

Capitolo 8: Il governo, 2 articoli

Capitolo 9: Disposizioni generali e transitorie, 7 articoli

Il segretariato generale dell'Accademia delle Ricerche islamiche presenta questo progetto in occasione della IX Conferenza dell'Accademia in applicazione della raccomandazione dell'VIII Conferenza

*Il Segretariato generale dell'Accademia delle Ricerche islamiche
Dott. Al-Husaynī 'Abd al-Majīd Hāshim*

OASIS

Nel nome di Dio, il Clemente,
il Misericordioso,

Capitolo primo La *Umma* islamica

Articolo 1 - a. I musulmani costituiscono una sola *Umma*.

b. La *sharī'a* islamica è la fonte di ogni codificazione.

Articolo 2 - In seno alla *Umma* islamica è consentita la pluralità degli Stati e la varietà delle loro forme di governo.

Articolo 3 - (Ogni) Stato ha il diritto unirsi a uno o più Stati islamici in qualsiasi forma su cui essi convengano.

Articolo 4 - Il popolo controlla la Guida e i suoi ausiliari, così come gli altri governanti, e vigila su di essi secondo le norme [*ahkām*] della *sharī'a* islamica.

Capitolo secondo I Fondamenti della società islamica

Articolo 5 - La cooperazione e la complementarità sono il fondamento della società

Articolo 6 - Ordinare il bene e rifiutare il male è un dovere. Colui che vi si sottrae deliberatamente è un peccatore.

Articolo 7 - La famiglia è il fondamento della società ed è a sua volta fondata sulla morale e sulla religione. Lo Stato garantisce il sostegno alla famiglia, protegge la maternità, si prende cura dell'infanzia e predispone i mezzi adeguati a tal fine.

Articolo 8 - La protezione della famiglia è un dovere dello Stato, che vi adempie attraverso la promozione del matrimonio e la facilitazione dei suoi requisiti materiali (la casa e tutti i possibili aiuti), la valorizzazione della vita coniugale, la predisposizione dei mezzi che permettono alla moglie di assistere il marito, di servire i figli e di considerare la cura della famiglia come suo primo dovere.

re.

Articolo 9 - La preoccupazione per l'integrità della *Umma* e la salute delle persone è un dovere dello Stato. Quest'ultimo deve fornire un'assistenza sanitaria gratuita, sia nella prevenzione che nella cura delle malattie.

Articolo 10 - Il perseguimento della conoscenza è un dovere, e l'insegnamento è un dovere dello Stato conforme alla legge.

Articolo 11 - L'educazione religiosa è una materia fondamentale in tutti i cicli d'insegnamento.

Articolo 12 - Lo Stato ha l'obbligo di insegnare ai musulmani gli aspetti fondamentali della religione: i doveri religiosi, la vita del Profeta e quella dei califfi ben guidati. Questi studi devono essere approfonditi nel corso di tutti i cicli d'insegnamento.

Articolo 13 - Lo Stato ha l'obbligo di far imparare a memoria ai musulmani congrue parti del Corano secondo modalità variabili. Allo stesso modo deve creare degli istituti specializzati nel nobile Corano al fine di farlo imparare a memoria anche ai non-studenti. Deve inoltre stampare il Testo sacro e facilitarne la circolazione.

Articolo 14 - È proibita l'esibizione del corpo della donna (*tabarru*) ed è obbligatorio il pudore. Lo Stato promulga le leggi e i decreti necessari alla preservazione della pubblica decenza secondo le norme [*ahkām*] della *sharī'a* islamica.

Articolo 15 - La lingua araba è la lingua ufficiale. Nella corrispondenza ufficiale è obbligatorio menzionare le date secondo il calendario dell'egira.

Articolo 16 - Il potere pubblico è subordinato all'interesse dei cittadini, segnatamente la conservazione della religione, della ragione, della persona, dei beni e dell'onore.

Articolo 17 - Non è sufficiente riconoscere la legittimità degli obiettivi. In ogni situazione i mezzi devono essere conformi alle norme [*ahkām*] della *sharī'a* islamica.

Capitolo terzo L'economia islamica

Articolo 18 - L'economia è basata sui principi della *sharī'a* islamica, che è garante della dignità umana e della giustizia sociale. Essa richiede di impegnarsi con il pensiero e con le opere e salvaguarda il guadagno legittimo.

Articolo 19 - La libertà del commercio, dell'industria e del lavoro agricolo è garantita nei limiti della *sharī'a* islamica.

Articolo 20 - Lo Stato elabora dei piani di sviluppo economico secondo la *sharī'a* islamica.

Articolo 21 - Lo Stato si oppone a qualsiasi monopolio e non interferisce nella fissazione dei prezzi a meno che questo non sia necessario.

Articolo 22 - Lo Stato promuove la trasformazione del deserto in terra abitabile l'estensione delle terre coltivabili.

Articolo 23 - La pratica dell'usura non è consentita, né attivamente né passivamente, così come è proibita qualsiasi pratica di prestito a interesse occulto.

Articolo 24 - Lo Stato è proprietario del sottosuolo: minerali, materie prime e altre risorse naturali.

Articolo 25 - Ogni bene che non abbia un proprietario è di proprietà del Tesoro [*bayt al-māl*]. La legge disciplina le modalità con cui gli individui possono entrarne in possesso.

Articolo 26 - Lo Stato distribuisce attraverso le sue banche conformi alla *sharī'a* la *zakāt* versata dalle persone.

Articolo 27 - La trasformazione delle opere assistenziali e caritatevoli in fondazioni pie (*waqf*) è consentita ed è disciplinata dalla legge.

OASIS

Capitolo quarto

I diritti e le libertà individuali

Articolo 28 - La giustizia e l'uguaglianza sono i fondamenti del governo. Il diritto alla difesa e al ricorso in giudizio è inviolabile e deve essere garantito.

Articolo 29 - La libertà di credo [*i'tiqād*] intellettuale e religioso, la libertà di lavorare, la libertà di esprimere la propria opinione in modo diretto o indiretto, la libertà di costituire associazioni o sindacati e di potervisi iscrivere, la libertà personale, la libertà di circolazione e di riunione sono diritti naturali fondamentali che lo Stato garantisce nei limiti della *sharī'a* islamica.

Articolo 30 - L'abitazione, la corrispondenza e la vita privata sono inviolabili. Lo spionaggio è proibito. La legge definisce le restrizioni con lo Stato può derogare a tale inviolabilità in caso di alto tradimento o di grave minaccia. Esse devono essere autorizzate dall'autorità giudiziaria.

Articolo 31 - È riconosciuto il diritto di spostarsi all'interno e all'esterno del Paese. Ai cittadini non può essere impedito di viaggiare all'estero, né può essere loro imposto un luogo di residenza se non in base a un provvedimento giudiziario motivato. La deportazione dei cittadini è proibita.

Articolo 32 - L'extradizione dei rifugiati politici è vietata. L'extradizione dei criminali comuni è regolata da accordi stipulati con gli Stati interessati.

Articolo 33 - La tortura è reato. Tale reato così come la pena di chi la commetta è imprescrittibile. L'autore di della tortura e i suoi complici sono responsabili finanziariamente del crimine commesso. Se la tortura è commessa con l'aiuto di un funzionario, con il suo consenso o con il suo silenzio, questi è penalmente complice e civilmente responsabile e il governo deve risponderne.

Articolo 34 - Il funzionario che sia a conoscenza di un reato di tortura avvenuto sotto la sua responsabilità e di cui non abbia dato comunicazione alle autorità è punito con una pena esemplare.

Articolo 35 - Nell'Islam il sangue non può essere versato impunemente. È dovere dello Stato risarcire i parenti delle vittime di omicidio qualora l'assassino rimanga sconosciuto e gli invalidi qualora non sia noto il responsabile della loro invalidità. Lo stesso vale se il responsabile è conosciuto ma non può pagare il risarcimento.

OASIS

Articolo 36 - Chiunque ha diritto di sporgere denuncia per un crimine di cui lui o altri siano vittime o per i casi di peculato o di sperpero di denaro pubblico.

Articolo 37 - Sono garantiti il diritto al lavoro, il diritto al guadagno e il diritto di proprietà, che possono essere usurpati soltanto in conformità con le norme [*ahkām*] della *sharī'a* islamica.

Articolo 38 - La donna ha diritto di lavorare nei limiti fissati delle norme [*ahkām*] della *sharī'a*.

Articolo 39 - Lo Stato garantisce la libertà proprietà, i diritti di proprietà e la loro inviolabilità. La confisca generale non è consentita in alcun modo. La confisca particolare può essere eseguita solo sulla base di un provvedimento giudiziario.

Articolo 40 - Nessuno può essere espropriato se non per ragioni di pubblica utilità e in cambio di un risarcimento integrale secondo le disposizioni di legge adottate a tal fine.

Articolo 41 - La pubblicazione dei giornali è consentita e la stampa è libera nei limiti delle norme [*ahkām*] della *sharī'a* islamica.

Articolo 42 - I cittadini hanno il diritto di costituire associazioni e sindacati nel quadro previsto dalla legge. Sono proibite le organizzazioni le cui attività minaccino l'ordine sociale, quelle che abbiano una natura militare segreta o che contrastino in qualche modo con le norme [*ahkām*] della *sharī'a* islamica.

Articolo 43 - L'esercizio dei diritti deve essere conforme alla finalità della *sharī'a*.

Capitolo quinto

La Guida [*Imām*]

Articolo 44 - Lo Stato deve avere una Guida. A questa si deve obbedienza anche se non se ne condividono le opinioni.

Articolo 45 - Non si deve obbedire a una creatura se questa disobbedisce al Creatore, e pertanto neanche alla Guida qualora un suo ordine confligga con la *sharī'a*.

Articolo 46 - La legge specifica le modalità dell'atto di fedeltà (*bay'a*) alla Guida. Esso deve avvenire

OASIS

re sotto la supervisione della magistratura ed avere la maggioranza di quanti vi partecipano.

Articolo 47 - Il candidato alla presidenza dello Stato deve soddisfare le seguenti condizioni: essere musulmano, maschio, adulto, disporre di ragione e rettitudine e conoscere le norme [*ahkām*] della *sharī'a* islamica.

Articolo 48 - La nomina della Guida avviene conformemente alla legge attraverso un atto pubblico di fedeltà da parte di tutte le componenti della nazione. La donna ha il permesso di chiedere di partecipare alle elezioni purché soddisfi le condizioni che le permettono di votare.

Articolo 49 - Esprimere parere contrario all'elezione di una Guida prima che abbia luogo l'atto di fedeltà non è reato.

Articolo 50 - Coloro che detengono dei diritti derivanti dall'atto di fedeltà possono destituire la Guida quando abbiano i motivi per farlo e secondo le modalità previste dalla legge.

Articolo 51 - La Guida è subordinata alla Magistratura, di fronte alla quale è rappresentata da un delegato.

Articolo 52 - Il Capo dello Stato beneficia degli stessi diritti degli altri cittadini e deve adempiere gli stessi doveri. È soggetto alle norme finanziarie previste dalla legge.

Articolo 53 - La Guida non può essere il beneficiario di un testamento o istituire fondazioni pie a vantaggio suo o di un suo parente fino al quarto grado, a meno che non si tratti di un'eredità legittima. La Guida non può acquistare o affittare una proprietà dello Stato, né può vendere o dare in affitto a quest'ultimo una sua proprietà.

Articolo 54 - I regali alla Guida sono malevoli e vanno devoluti al Tesoro [*bayt al-mā*].

Articolo 55 - La Guida è un esempio di giustizia, carità e rettitudine per i sudditi. Egli condivide con le altre Guide musulmane la responsabilità di tutto ciò che concerne la comunità musulmana. Ogni anno egli deve inviare una delegazione al pellegrinaggio (*Hajj*) e ai congressi musulmani ufficiali e non ufficiali.

Articolo 56 - La Guida è responsabile del comando del suo esercito nel *jihād* contro il nemico, del-

la preservazione delle frontiere e del territorio nazionale, della fissazione dei confini e della firma dei trattati dopo la loro approvazione.

Articolo 57 - La Guida ha la responsabilità di abilitare individui e gruppi a perseguire il bene e respingere il male e ad adempiere i propri doveri religiosi.

Articolo 58 - La Guida nomina i funzionari pubblici. La legge può attribuire ad altre persone il potere di nomina dei funzionari dei livelli inferiori.

Articolo 59 - L'amnistia per i reati, con l'eccezione delle pene *hudūd*, può essere accordata solo dalla legge. In circostanze particolari, la Guida può concedere la grazia per le sanzioni penali, con l'eccezione dei reati *hudūd* e dell'alto tradimento.

Articolo 60 - La legge precisa le misure eccezionali che la Guida può adottare in caso di disordini immediati o imminenti, di minaccia all'esistenza dello Stato, di guerra civile o di guerra con altri Stati. La Guida deve esporre tali misure al Parlamento entro una settimana dalla loro adozione. Se il Parlamento non è ancora stato eletto, viene convocato il Parlamento uscente. Queste misure eccezionali decadono se non viene seguita questa procedura. Per regolare la loro disciplina, le loro implicazioni, le autorità incaricate di farle rispettare e le modalità di gestione delle loro conseguenze nel caso in cui non vengano approvate viene emanata una legge.

Capitolo sesto La Magistratura

Articolo 61- La Magistratura amministra la giustizia in conformità con le norme [*ahkām*] della *sharī'a* islamica

Articolo 62 - Le persone sono uguali davanti alla Magistratura e nessuna persona o categoria di persone può essere giudicata da tribunali speciali.

Articolo 63 - Non è consentito istituire tribunali speciali o privare un imputato del suo giudice naturale.

Articolo 64 - Alla magistratura non può essere impedito di esaminare le denunce contro la Guida o il governante.

OASIS

Articolo 65 - Le sentenze sono pronunciate ed eseguite in nome di Dio Clemente, Misericordioso. Nell'esercizio delle sue funzioni, il magistrato è sottomesso soltanto alla *sharī'a* islamica.

Articolo 66 - L'esecuzione delle sentenze [*ahkām*] è di competenza dello Stato. Le omissioni o i ritardi nella loro esecuzione sono un reato meritevole di sanzione.

Articolo 67 - Lo Stato garantisce l'indipendenza della magistratura. Comprometterne l'indipendenza è un reato.

Articolo 68 - Lo Stato sceglie i magistrati tra gli uomini più qualificati e ne agevola l'operato.

Articolo 69 - Le pene *hudūd* possono essere applicate solo a condizione che l'imputato sia presente al processo e sia accompagnato da un avvocato scelto da lui o, nel caso egli non abbia esercitato questo diritto, nominato dallo Stato.

Articolo 70 - Le riunioni del Consiglio della Magistratura sono pubbliche e aperte al popolo. Esse possono svolgersi segretamente soltanto in caso di una necessità conforme alla *sharī'a*.

Articolo 71 - Le pene *hudūd* si applicano ai reati di fornicazione, falsa accusa di fornicazione, furto, banditismo, consumo di vino e apostasia.

Articolo 72 - La legge definisce le pene comminate dal giudice al di fuori dei reati *hudūd*.

Articolo 73 - La legge specifica le norme relative al giuramento. La responsabilità civile non può eccedere la misura del prezzo del sangue.

Articolo 74 - La legge specifica le condizioni per l'accettazione del pentimento e le norme [*ahkām*] che lo disciplinano.

Articolo 75 - La condanna a morte può essere comminata soltanto qualora non sia possibile la riconciliazione o il perdono.

Articolo 76 - Nel caso del taglione, la conciliazione può superare il prezzo del sangue.

OASIS

Articolo 77 - È consentito far valere l'uguaglianza tra uomo e donna nelle questioni per le quali è previsto il prezzo del sangue.

Articolo 78 - La condizione del taglione per le lesioni è l'assoluta simmetria; spetta al magistrato stabilirla con certezza.

Articolo 79 - La flagellazione è la pena principale nell'ambito delle sanzioni non-*hudūd*. La reclusione è vietata, se non in casi e per periodi limitati, determinati dal giudice.

Articolo 80 - Non è permesso umiliare o molestare il prigioniero, né offenderne la dignità.

Articolo 81 - Deve essere istituito un Consiglio costituzionale, incaricato di decidere sulla conformità di leggi e disegni di leggi con le norme della *sharī'a* e di questa Costituzione. Le sue altre prerogative sono determinate dalla legge.

Articolo 82- Deve essere istituito un Consiglio [*dīwān*] dei reclami. La legge ne determina l'organizzazione, le competenze e l'ordinamento interno dei suoi membri.

Capitolo settimo

La consultazione [*shūrā*], la censura, la promulgazione delle leggi

Articolo 83 - Lo Stato ha un Consiglio consultivo [*Majlis al- shūrā*], che svolge le seguenti funzioni:

- La promulgazione di leggi che non contraddicano le norme della *sharī'a* islamica.
- L'elaborazione del bilancio annuale dello Stato, preventivo e consuntivo.
- La vigilanza sulle attività del potere esecutivo.
- Il rapporto sulla responsabilità dei vari ministeri riguardo le loro attività e la revoca della fiducia se necessario.

Articolo 84 - La legge specifica le condizioni delle elezioni, le modalità della loro attuazione, i requisiti per parteciparvi. In ottemperanza al principio della consultazione, a tutti gli adulti dotati di ragione e buona reputazione sarà permesso di esprimere la propria opinione. La legge stabilisce inoltre il trattamento economico dei membri del Consiglio. Quest'ultimo stabilirà il suo regolamento interno.

OASIS

Capitolo ottavo

Il governo

Articolo 85 - Il governo esercita la responsabilità della conduzione del potere e della realizzazione dell'interesse pubblico. È responsabile davanti alla Guida.

Articolo 86 - La legge fissa le condizioni per la nomina dei ministri, le attività che sono loro vietate durante il loro mandato e la loro responsabilità per gli atti decisi nello svolgimento delle loro funzioni.

Capitolo nono

Disposizioni generali e particolari

Articolo 87 - La città di _____ è la capitale del Paese.

Articolo 88 - La legge definisce la bandiera e il motto dello Stato, e stabilisce norme specifiche per entrambi.

Articolo 89 - Le leggi si applicano a partire dalla data della loro entrata in vigore e non hanno valore retroattivo e meno che questo non sia espressamente previsto, ciò che richiede la maggioranza dei due terzi dei membri del Consiglio dei rappresentanti. La retroattività non è consentita in materia penale.

Articolo 90 - Le leggi devono essere pubblicate nella gazzetta ufficiale entro due settimane dalla loro promulgazione. Entrano in vigore entro un mese dal giorno successivo alla data di pubblicazione, a meno che non sia diversamente previsto.

Articolo 91 - La Guida e il Consiglio dei rappresentanti possono chiedere la modifica di uno o più articoli della Costituzione. Gli articoli per i quali si richiede un emendamento devono essere menzionati, unitamente alle motivazioni della richiesta. Se la richiesta proviene dal Consiglio dei rappresentanti è necessario che essa sia firmata da almeno un terzo del Consiglio.

- In ogni caso il Consiglio deve discutere l'emendamento in via di principio ed emanare una risoluzione a maggioranza di due terzi. Se la richiesta è respinta, la stessa proposta di emendamento non può essere ripresentata prima di un anno.

- Se il Consiglio dei rappresentanti ha approvato in via di principio l'emendamento, il dibattito

to sulla modifica richiesta avviene dopo due mesi da tale approvazione. Se la modifica ha l'approvazione dei due terzi del Consiglio, la questione viene sottoposta alla nazione tramite referendum. Se la modifica è approvata, essa entra in vigore dalla data della proclamazione dei risultati del referendum.

Articolo 92 - Tutte le disposizioni stabilite da leggi e regolamenti entrati in vigore prima della promulgazione della presente Costituzione rimangono valide ed efficaci. Tuttavia, esse possono essere abolite o modificate secondo le norme e le misure stabilite nella presente Costituzione. Se esse violano le norme (*ahkām*) della *sharī'a* islamica, devono essere abolite e sostituite da altre.

Articolo 93 - La presente Costituzione ha effetto a partire dalla data in cui la nazione l'avrà approvata tramite referendum.

* * *

La presente bozza è stata preparata in conformità alla seguente risoluzione:

Nel nome di Dio, il Clemente, il Misericordioso

Risoluzione n. 11 dello Shaykh al-Azhar, in data 25 Muharram dell'anno 1398 dall'egira, corrispondente al 5 gennaio 1978.

Lo Shaykh al-Azhar:

- dopo aver esaminato la legge n. 103 del 1961 relativa alla riorganizzazione di al-Azhar e degli organi che la compongono, nonché delle leggi che la modificano,
- e in seguito alla risoluzione n. 250 del 1975 del Presidente della Repubblica contenente i decreti attuativi della sopracitata legge n. 103 del 1961,
- e in seguito alle risoluzioni e raccomandazioni adottate durante l'VIII Conferenza dell'Accademia delle Ricerche islamiche, tenutasi al Cairo nel mese di dhul-qa'ada del 1397 dall'egira, corrispondente all'ottobre 1977, la cui prima raccomandazione invita a redigere una Costituzione

islamica che, su richiesta, possa essere adottata da qualsiasi Stato che voglia assumere la *sharī'a* islamica come metodo di vita.

Stabilisce

Articolo 1 – L'istituzione di un Alto Comitato incaricato di redigere una bozza di Costituzione islamica che, su richiesta, possa essere adottata da qualsiasi Stato che voglia assumere la *sharī'a* islamica come metodo di vita. Tale bozza si fonderà, nella misura del possibile, sui principi accettati da tutte le scuole islamiche. Spetta all'Alto Comitato istituire una sottocommissione i cui membri saranno scelti fra i suoi membri.

Articolo 2 - Composizione dell'alto comitato. I membri designati sono i seguenti:

1. Sua Eccellenza il Grande Imam Dottor 'Abd al-Halīm Mahmud, Presidente.
2. Sua Eccellenza il Professor al-Husaynī Hāshim
3. Il Consigliere Professor 'Abd al-'Azīz Hindī
4. Sua Eccellenza lo *Shaykh* Husayn Muhammad Makhlūf
5. Sua Eccellenza il Professor 'Abd al-Jalīl Shalabī
6. Sua Eccellenza lo *Shaykh* Professor 'Abd al-Jalīl 'Īsā
7. Il Consigliere Professor 'Abd al Halīm al-Jundī, Relatore
8. Il Consigliere Professor 'Abd al-Fattāh Nasr
9. Il Consigliere e Ministro Professor 'Abd al-Mun'im 'Imāra
10. Il Consigliere Professor 'Alī 'Alī Mansūr
11. Sua Eccellenza il Professor Muhammad Hasan Fā'id
12. Sua Eccellenza, lo *Shaykh* Professor Muhammad Khātir Muhammad al-Shaykh
13. L'Avvocato Professor Muhammad 'Atiyyia Khamīs
14. Sua Eccellenza il Professore Mahmūd Shawkat al-'Adawī
15. Il Consigliere Professor Mustafā 'Afīfī
16. Il Consigliere Professor Mustafā Kamāl Wasafī

Qualora il Presidente del comitato sia assente, la presidenza spetta al membro più anziano.

Articolo 3 – Il segretariato del Comitato sarà garantito dal segretariato dell'Accademia delle Ricerche islamiche, nel quale possono essere affiancati degli specialisti su decisione dello *Shaykh al-Azhar*.

Articolo 4- La presente risoluzione ha effetto dal giorno della sua promulgazione.

Shaykh al-Azhar, ‘Abd al-Halīm Mahmūd

*È stata aggiunta alla presente risoluzione, nel nome di Dio, il Clemente, il Misericordioso, la **risoluzione n. 12** dello Shaykh al-Azhar in data 25 Muharram 1398, corrispondente al 5 gennaio 1978.*

Lo Shaykh al-Azhar:

- dopo aver esaminato la legge n. 103 del 1961 relativa alla riorganizzazione di al-Azhar e degli organi che la compongono, nonché delle leggi che la modificano,
- e in seguito alla risoluzione n. 250 del 1975 del Presidente della Repubblica contenente i decreti attuativi della sopracitata legge n. 103 del 1961
- e in seguito alla nostra risoluzione n. 11 del 5/1/1978, relativa alla composizione dell’Alto Comitato incaricato di redigere la Costituzione islamica in applicazione della raccomandazione dell’VIII Conferenze dell’Accademia delle Ricerche islamiche,

Ha stabilito:

Articolo 1 - La formazione di una sottocommissione composta da membri dell’Alto Comitato per la stesura della Costituzione islamica. Vale a dire:

1. Sua Eccellenza il Professor al-Husaynī Hāshim
2. Il Consigliere Professor ‘Abd al-‘Azīz Hindī, Relatore
3. Sua Eccellenza lo *Shaykh* Husayn Muhammad Makhlūf
4. Il Consigliere Professor ‘Abd al Halīm al-Jundī
5. Il Consigliere Professor ‘Abd al-Fattāh Nasr
6. Il Consigliere e Ministro Professor ‘Abd al-Mun‘im ‘Imāra
7. Sua Eccellenza lo Shaykh Professor Muhammad Khātir Muhammad al-Shaykh
8. Il Professore e avvocato Muhammad ‘Ataiyya Khamīs
9. Il Consigliere Professor Mustafā ‘Afīfī
10. Il Consigliere Professor Yāqūt al-‘Ashmāwī
11. Il Professore Consigliere Mustafā Kamāl Wasafī
12. Sua Eccellenza il Dottor Mahmūd Shawkat al-‘Adawī

OASIS

La presidenza del comitato spetta al membro più anziano tra i presenti e, nel caso in cui il Grande Imām sia presente alle riunioni del comitato, è assunta da quest'ultimo.

Articolo 2 - Il sottocomitato presenta a Sua Eccellenza il Grande Imām e *Shaykh al-Azhar* le conclusioni delle sue ricerche e dei suoi studi per il progetto di Costituzione islamica.

Articolo 3- Devono essere adottate tutte le misure appropriate per attuare la presente risoluzione.

Shaykh al-Azhar, 'Abd al-Halīm Mahmūd

¹*Mashrū' al-dustūr al-islāmī al-misrī alladhī wada'a-hu al-Azhar 'ām 1978m*, traduzione dal francese di D. Avon. Traduzione in italiano e revisione sulla base dell'originale arabo a cura della redazione di Oasis <https://bit.ly/2JvbHMC>.